

DETERMINAZIONE N.1337 DEL 29/11/2012

L'anno 2012, nel mese di novembre, il giorno ventinove,

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Attività di prevenzione dall'allontanamento del nucleo familiare. Affidamento alla Società Cooperativa Sociale "Titoli Minori" di Chioggia.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 20 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la copia della presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all'albo pretorio on line di questo Comune il giorno _____ ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì

Fto IL MESSO COMUNALE

Lì, 29/11/2012

L'ISTRUTTORE
Fto Rosteghin Raffaella

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Fto dr. Massimo Grego

Attestazione di copia conforme

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Lì,

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con D.G. n. 242/12, esecutiva, è stata approvata la realizzazione delle attività di *“Prevenzione dall'allontanamento dal nucleo familiare”* e *“Interventi educativi di attività di riparazione sociale”*, destinando alle attività suddette lo stanziamento previsionale complessivo di € 24.000,00, IMP. 1197/12;
- nell'ultimo periodo è aumentata la richiesta di accoglienza presso i Centri Diurni del territorio ed il Servizio di Educativa Domiciliare di minori con problematiche complesse e di difficile gestione in quanto provenienti da nuclei familiari multiproblematici;
- è quindi necessario prevenire e contenere l'allontanamento dal proprio contesto familiare dei minori che presentano gli aspetti di elevata problematicità suddetti, mediante l'attivazione di percorsi socio educativi di *“Prevenzione dall'allontanamento dal nucleo familiare”* fortemente individuali e specialistici, nonché l'intensificazione di interventi di sostegno domiciliare alla funzione genitoriale;

ACCERTATO CHE:

- con la citata D.G. 242/12 è stato indirizzato il Responsabile delegato del Settore Servizi Sociali per procedere al relativo affidamento del servizio stesso a Cooperativa sociale di tipo A) mediante il ricorso all'istituto dell'affidamento del contratto per servizi inferiori a 40.000,00 euro previsto dall'art. 125 –comma 11- ultimo periodo, del D.Lgs 163/2006 *“Codice dei contratti”*, nonché dall'art. 51 – comma 3- del vigente *“Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”*, stabilendo che il soggetto affidatario dei servizi dovrà essere individuato tenuto conto dei seguenti criteri:
 - a) ininterrotta iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
 - b) requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria;
 - c) radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità di appartenenza ai sensi dell'art. 12 della L.R. 26/2006;
 - d) qualificazione professionale degli operatori;
 - e) requisiti di affidabilità e competenza specifica nei servizi oggetto di affidamento, acquisiti mediante la precedente gestione di attività analoghe o comunque assimilabili;
 - f) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa mediante la presentazione di elaborati progettuali inerenti i servizi che abbiano le finalità esplicitate in premessa.

RILEVATO CHE:

- a tal proposito, considerata l'urgenza di attivare gli interventi suddetti, è stata interpellata la Società Cooperativa Sociale *“Titoli Minori”* di Chioggia, che corrisponde ai criteri prima detti in quanto già affidataria per conto del Comune nell'area minori **di attività di contenuto analogo e assimilabili agli interventi oggetto del presente atto**, ed in particolare della gestione del *“Servizio educativo domiciliare per minori e interventi di sostegno educativo residenziale diurno per minori”*, aggiudicato a seguito di selezione ad evidenza pubblica ai sensi della L.R. 23/06 e dalla DGRV 4189/07 (determinazione dirigenziale n. 232 del 08/03/2012, contratto rep. 767/2012);
- con nota n. 0029687/2012 la Cooperativa stessa ha presentato il *“Progetto di prevenzione all'allontanamento dal nucleo familiare”* all. A) al presente provvedimento, per un importo complessivo di E. 20.955,42 IVA compresa, **applicando quindi lo stesso costo orario di E. 20,989 IVA esclusa** di cui al contratto rep. 767/2012 già in essere;

DATO ATTO CHE:

- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente: Z5307731F8;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, l'Impresa suddetta ha presentato dichiarazione riportante le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ed i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto stesso;
- sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva con le modalità disposte dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.07, dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5 del 30.01.08 e dalla Circolare Direzione Generale INAIL n. 7 del 05.02.08, mediante l'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui si allega copia;

VISTI

- l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs 163/2006 che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro;
- l'art. 51, comma 3, del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti", per l'acquisizione a cottimo fiduciario di servizi per importi non superiori al limite previsto dal citato art. 125 –comma 11- del D.Lgs 163/06;
- l'art. 107 -comma 3- del D.L.vo 10.08.2000, n. 267;
- l'art. 38 dello Statuto;
- l'art. 20 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. di affidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale Onlus "TITOLI MINORI" di Chioggia, con sede legale in Calle Seminario, 740 – 30015 Chioggia (VE), P.I. 03209900277, la gestione del Progetto "*Prevenzione all'allontanamento dal nucleo familiare*" in premessa descritti, alle condizioni, modalità e prezzi di cui all'offerta della Cooperativa stessa prot. n. 0029687/2012 All. A) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare allo scopo la bozza di contratto di cui all'allegato B), che forma parte integrante del presente provvedimento, regolante i rapporti intercorrenti tra il Comune di Chioggia e la Cooperativa stessa in ordine agli obiettivi ed i contenuti in premessa descritti, da stipularsi mediante forma pubblica amministrativa.
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 20.955,42 IVA compresa a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus "TITOLI MINORI" di Chioggia sui fondi di cui cap. 240010 "Assistenza domiciliare minori" del PEG 2012, IMP. 1197/12;
4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
5. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento soni compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, si sensi dell'art.9 del D.L. 1/07/2009 n. 78 convertito con Legge 3/8/2009 n. 102;
6. il sottoscritto Responsabile del servizio attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art.1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L. 7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del DLgs 18/08/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;

Si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

CAPITOLO 24010 S. IMPEGNO 80149/ 2012 €20.955,42

Li_____Il Responsabile del Servizio finanziario Dr. Mario Veronese

Allegato B)
determinazione dirigenziale n. _____ del _____

ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL PUNTO
27/BIS DELLA TABELLA ALLEGATO B) AL D.P.R. 26
OTTOBRE 1972 N. 642 COSI' COME SUCCESSIVAMENTE
MODIFICATO ED INTEGRATO

REP. n. _____

CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "PREVENZIONE ALL'ALLONTANAMENTO DAL NUCLEO FAMILIARE" - TITOLI MINORI – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

L'anno duemila_____, il giorno ____ del mese di _____, presso gli uffici del Comune di Chioggia

– Corso del Popolo, n. 1193 – 30015 Chioggia (VE), davanti a me dott. Maurizio Lucca, Segretario Generale del Comune di Chioggia, autorizzato per legge a rogare tutti gli atti e i contratti di cui l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, avendone i requisiti di legge, si sono personalmente costituiti i signori:=====

- A) Sig. Massimo Grego, nato a Chioggia (VE) il 01.09.1956, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Chioggia – Corso del Popolo, n. 1193 – 30015 Chioggia (VE), codice fiscale 00621100270, in qualità di Funzionario Delegato del Settore Servizi Sociali, come dichiara e garantisce, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Chioggia che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità "Comune";

B) Dott.ssa Valeria Tiozzo, nata a Chioggia (VE) il 14.12.1975, ivi residente in Sottomarina n. 2033, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi in nome e per conto della "TITOLI MINORI" Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Chioggia (Ve), Calle Seminario, 740, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 03209900277, iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative sociali al n. VE0076 del 29.11.2010 – Sez. A., come da decreto del dirigente della direzione regionale del Veneto dei servizi sociali n. 202 del 30.08.2011, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Cooperativa", quindi in nome e per conto della stessa. Detti comparenti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto al quale:

PREMETTONO:

- che con determinazione n. ____ del _____ il Comune ha affidato alla Cooperativa la gestione del Progetto "*Prevenzione all'allontanamento dal nucleo familiare*", alle condizioni, modalità e prezzi di cui all'offerta della Cooperativa stessa prot. n. XXXX/12 All. A) alla citata determinazione;

- che il "Comune" ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva, rilasciato dal responsabile dello sportello unico previdenziale per Inps, Inail di Venezia n. _____ in data _____, dal quale la "Cooperativa" risulta in regola;

- che dal certificato della C.C.I.A.A. di Venezia prot. _____ in data _____, agli atti del "Comune", risulta che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

- Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2 (Oggetto del contratto)

1. Il "Comune", come sopra rappresentato, affida alla "Cooperativa" che, come sopra rappresentata, accetta, LA GESTIONE DEL PROGETTO "PREVENZIONE ALL'ALLONTANAMENTO DAL NUCLEO FAMILIARE".

ARTICOLO 3 (Documenti che costituiscono parte integrante del contratto)

1. Fanno parte del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- la determinazione dirigenziale n. _____ in data _____;

- l'offerta progettuale all. A alla determinazione dirigenziale n. ____ in data _____, di seguito denominato "Progetto";

I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti.

ARTICOLO 4 (Durata e corrispettivo del servizio)

1. La durata del Progetto è di mesi 3, con scadenza al _____
2. Il "Comune" pagherà alla "Cooperativa", per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo netto orario di euro 20,989 (venti/989) per n. 960 ore, così per un totale complessivo netto di euro 20.149,44 (ventimilacentoquarantanove/44), oltre I.V.A. nella misura di legge.
3. Il "Comune" dichiara che la spesa di cui al presente contratto è stata così impegnata: _____/2012. Avverte, inoltre, la "Cooperativa" che le fatture relative al presente contratto devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero dell'impegno di spesa.
4. Il corrispettivo viene liquidato mensilmente dal Settore Servizi Sociali del Comune in via posticipata a seguito di emissione di regolare fattura da parte della Cooperativa, sulla quale dovrà essere indicato il numero di GIC assegnato per tale contratto.
5. Il pagamento delle singole rate di corrispettivo sopra indicate è subordinato all'accertamento da parte del Dirigente del Settore Servizi Sociali o suo delegato dell'esecuzione della parte di contratto cui la singola rata si riferisce ed avviene entro 90 giorni dall'accertamento stesso.
6. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate.

ARTICOLO 5 (Obblighi a carico della "Cooperativa")

1. La "Cooperativa" si impegna all'esecuzione del Servizio alle condizioni di cui al presente contratto e al "Progetto", nonché all'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore.
2. La "Cooperativa" si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nell'esercizio dei lavori in argomento, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e libera sin d'ora il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento dei servizi in convenzione.
3. La "Cooperativa" ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente contratto, tutte le disposizioni in vigore o emanate in corso d'opera, che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi.
5. La "Cooperativa" si impegna ad operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali.
6. Il trattamento dei dati personali e sensibili avverrà a cura della "Cooperativa" in attenta ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.
7. La "Cooperativa" è sempre responsabile sia verso il "Comune" sia verso terzi della qualità del servizio fornito.

ARTICOLO 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La "Cooperativa" assume gli obblighi di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Il "Comune" verifica in occasione di ogni pagamento alla "Cooperativa" e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Le parti danno atto che relativamente all'investimento pubblico di cui al presente contratto è stato assegnato il CIG n. _____.

ARTICOLO 7 (Controllo della prestazione e penali)

1. Il "Comune" effettuerà la vigilanza ed il controllo delle attività e la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio delle condizioni stabilite nel presente contratto e nel "Progetto" e nella normativa vigente.
2. In caso di inadempimenti degli obblighi che la "Cooperativa" si assume con la stipula del presente contratto verrà applicata, per ciascun caso di disservizio significativo, debitamente accertato, una penale da euro 100,00 a euro 1.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempienza constatata.
3. Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Cooperativa

ARTICOLO 8 (Risoluzione del contratto - Controversie)

1. Il "Comune" potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) gravi irregolarità nell'organizzazione e gestione del servizio;
 - b) diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti;
 - c) gravi inadempienze normative;
 - d) motivi di interesse pubblico.

2. In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui ai punti a), b) e c) l'Amministrazione comunale ha titolo all'incameramento della cauzione e si riserva la facoltà di chiedere al soggetto affidatario il risarcimento dei danni che avesse a subire a causa dei fatti indicati e della necessità di procedere con un nuovo affidamento del servizio.

3. In caso di risoluzione contrattuale per motivi di interesse pubblico, il soggetto affidatario ha diritto unicamente al pagamento delle operazioni svolte regolarmente ed è esclusa ogni altra forma di risarcimento, indennizzo o altro.

4. Per la soluzione di vertenze che dovessero sorgere tra la "Cooperativa" e il "Comune", così durante il contratto come al suo termine, quale che sia la loro natura (tecnica, giuridica, organizzativa ed amministrativa), nessuna esclusa purché riflettente l'interpretazione od esecuzione dei patti contrattuali, se non risolte non in via bonaria si dovrà fare ricorso all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria, Foro di Venezia.

ARTICOLO 9 (Cauzione definitiva)

1. La "Cooperativa", a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria n. _____ rilasciata in data _____ da _____, per la somma di 2.014,94, pari al 10,00% dell'importo contrattuale.

2. La cauzione rimane vincolata fino alla conclusione del contratto. La cauzione si estingue nei modi e nei termini previsti dall'art. 113 del «Codice dei contratti».

3. Il "Comune" ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla "Cooperativa" per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro.

4. La "Cooperativa" si impegna a reintegrare la cauzione nell'importo originario ogni qualvolta la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di escussione da parte dell'Amministrazione. In caso di mancato reintegro l'Amministrazione comunale procede direttamente, previa diffida, a valere sui ratei di corrispettivo ancora da versare alla Cooperativa, fermo restando il diritto della "Cooperativa" di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 10 (Polizza assicurativa)

1. La "Cooperativa" garantisce la copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento del servizio, esonerando il Comune di Chioggia da ogni responsabilità.

2. Inoltre la "Cooperativa" ha provveduto con oneri a suo carico alla stipula di adeguate coperture assicurative per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale che, per effetto della sua attività, nei confronti di terzi.

3. In caso di danni arrecati a terzi, la "Cooperativa" dovrà darne immediata notizia al "Comune", fornendo dettagliati particolari.

4. Rimane ferma la responsabilità della "Cooperativa" aggiudicataria per eventuali danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 11 (Divieto di subappalto)

1. E' fatto divieto alla "Cooperativa" di appaltare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'applicazione di una penale di € 5.000,00 (cinquemila). In caso di infrazione delle norme del presente contratto commesse dall'appaltatore occulto, unica responsabile verso il "Comune" e verso terzi resta la "Cooperativa".

ARTICOLO 12 (Obblighi della "Cooperativa" nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

1. La "Cooperativa" dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per il servizio oggetto del presente contratto e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. La "Cooperativa" deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

3. La "Cooperativa" è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

4. La "Cooperativa" è altresì obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dov'è eseguito il servizio.

ARTICOLO 13 (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

1. La "Cooperativa" dichiara di non essere assoggettata agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/99, giusta

dichiarazione rilasciata da _____, agli atti del Comune.

ARTICOLO 14 (Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003)

1. Il Comune di Chioggia informa la "Cooperativa", qui Interessata, che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 15 (Domicilio della "Cooperativa")

1. La "Cooperativa" elegge domicilio nel Comune di Chioggia presso la sede del Settore Servizi Sociali sita in Corso del Popolo n. 1327.

ARTICOLO 16 (Spese contrattuali)

1. La "Cooperativa" assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico del "Comune".

2. Le spese contrattuali sono a carico della "Cooperativa" che ha già provveduto a depositarle presso il tesoriere del Comune CA.RI.VE, agenzia di Chioggia, Corso del Popolo n. 1227.

3. Ai soli fini della determinazione dei diritti di rogito il valore del presente Atto ammonta a euro _____ (_____).

ARTICOLO 17 (Regime fiscale)

1. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e s.m.i..

ARTICOLO 18 (Interpretazione del contratto)

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ARTICOLO 19 (Norme transitorie)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe.

Io Segretario Generale rogante ho letto il presente contratto alle Parti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono unitamente al sottoscritto.

Questo atto occupa ____ facciate, oltre parte di questa, scritte con sistema elettronico da persona di mia fiducia.

IL FUNZIONARIO DELEGATO: Sig. Massimo Grego

LA COOPERATIVA: Dott.ssa Valeria Tiozzo

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Maurizio Lucca